

Ordinanza n. 14 del 11 Luglio 2018

Integrazione ordinanza commissariale n. 62 del 29/05/2013- personale in posizione di comando

Visto il Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante “Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012”, convertito, con modificazioni, con L. 1 agosto 2012, n. 122, ed in particolare l’art. 1, co. 2 e 5, e l’art. 2, con i quali si prevede rispettivamente che:

- i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari Delegati;
- a tal fine possono costituire apposita struttura commissariale composta di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni posto in posizione di comando o distacco nel limite di quindici unità;
- gli oneri di detto personale sono posti a carico delle risorse assegnate nell’ambito della ripartizione del Fondo per la ricostruzione di cui all’art.2, co. 1, del Decreto-legge n.74 del 2012, convertito nella L. 122/2012;

Rilevato che ai sensi di quanto disposto dal co. 5 dell’art. 1 del D.L. n. 74/2012, come convertito nella L. 122/2012 e così come integrato dalla L. 71/2013, gli oneri riferiti al trattamento fondamentale ed accessorio sono posti in carico delle risorse assegnate nell’ambito della ripartizione del Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2, co. 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito nella L. 122/2012;

Richiamata l’ordinanza del Presidente in qualità di Commissario Delegato n. 31 del 30 agosto 2012, con la quale vengono dettate le “Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall’art. 1, comma 5 del D.L. 74/2012, come modificato e convertito in legge, e dall’art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n. 135/2012”, così come parzialmente rettificata e integrata dalle ordinanze n. 62 del 29 maggio 2013 e n. 142 del 22 novembre 2013;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Tenuto conto che diverse Amministrazioni pubbliche a decorrere dal 22 giugno 2012 hanno messo a disposizione proprio personale, in posizione di comando, ai sensi :

dell’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, modificato dall’ art. 10 comma 15 , del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni con L. 7 agosto 2012 n. 134, con il

quale « i Presidenti delle regioni possono costituire apposita struttura commissariale, composta di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 2, con esclusione dei trattamenti fondamentali che restano a carico delle amministrazioni di appartenenza”, per supportare le attività e gli interventi resisi necessari a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Visto il comma 2bis dell'articolo 11 del Decreto-legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2018 e il successivo art. 2 bis comma 44 del Decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato ulteriormente il suddetto stato di emergenza al 31 dicembre 2020;

Attesa la permanenza delle effettive esigenze organizzative che hanno determinato acquisizione in comando di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni presso la struttura del Commissario Delegato per la ricostruzione, ai sensi dell'Ordinanza n. 31 del 30 agosto 2012 e succ. mod. int., e tenuto conto della proroga dello stato di emergenza al 31/12/2020 disposto dall'art 2 bis comma 44 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 come sopra citato;

Tutto ciò premesso

DISPONE

di stimare gli oneri derivanti da quanto espressamente previsto dall'art. 3 dell'ordinanza commissariale n.31/2012 così come parzialmente rettificata e integrata dalle ordinanze n. 62 del 29 maggio 2013 e n. 142 del 22 novembre 2013 complessivamente in **€1.800.000,00** che troveranno copertura a valere sul Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2, co. 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito nella L. 122/2012;

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna,

Stefano Bonaccini

(firmato digitalmente)